

OGGETTO: Bandi di gara per forniture (beni e servizi) – [Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali](#) – FAQ.

Domanda_18

Con riferimento alla gara in oggetto, posto che all'art. 1 ter, punto 2, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, e' detto che "Qualora la soluzione applicativa fornita preveda l'utilizzo di RDBMS proprietario e/o l'utilizzo di licenze di terze parti, i costi delle eventuali licenze saranno a carico dell'appaltatore. Al termine del rapporto contrattuale predette licenze resteranno di proprietà dell'Ente" si chiede di confermare che è obbligo per il concorrente, laddove la soluzione applicativa effettivamente richieda l'utilizzo di RDBMS soggetto a licenze di terze parti, indicare il tipo ed il numero di licenze di RDBMS previste dalla soluzione offerta.

Risposta_18

Si ribadisce che, come previsto all'art. 1 ter punto 2 del C.S.A. "Qualora la soluzione applicativa fornita preveda l'utilizzo di RDBMS proprietario e/o l'utilizzo di licenze di terze parti, i costi delle eventuali licenze **saranno a carico dell'appaltatore. Al termine del rapporto contrattuale predette licenze resteranno di proprietà dell'Ente**" e che quindi tali componenti non rientrano nell'opzione del riscatto di cui al punto 1 dell'art. 1 ter " Entro il primo semestre dell'ultimo anno del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riscattare in toto o in parte l'infrastruttura tecnologica aggiornata di cui al presente punto, acquisendone il diritto di proprietà, per un importo che non potrà superare il 2% del prezzo d'acquisto ad essa relativa che comunque l'appaltatore è tenuto a specificare nell'offerta economica". In merito all'obbligo per il concorrente di indicare il tipo ed il numero di eventuali licenze, al punto 2 di suddetto articolo si precisa che comunque "L'appaltatore dovrà fornire tutta la manualistica relativa all'applicativo e funzionale al suo ottimale utilizzo nonché la documentazione tecnica, compreso lo schema logico della base dati ed il dizionario dei dati." e relativa documentazione e che al punto 4 dell'art.1 ter del suddetto articolo è ribadito che " Entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di validità contrattuale l'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione o a terzi, dalla stessa designati, eventuali aggiornamenti di tutta la documentazione tecnica dell'applicativo e dell'infrastruttura tecnologica di supporto all'applicativo...". Si ritiene comunque opportuno, in sede di offerta tecnica ed in particolare per una corretta attribuzione dei punteggi di cui al punto 3 della scheda offerta tecnica "Valutazione sistema informatico proposto (art.1 ter del C.S.A.)", fornire suddette informazioni.

Domanda_19

"Si invita, pertanto, la S.A. a chiarire che, secondo una corretta lettura, l'Amministrazione non dovrà sopportare "alcun onere aggiuntivo" per la sola attività di "qualificazione" del personale da adibire alla funzione di messo comunale, ovvero per l'attività di selezione e preparazione dei candidati risultati idonei a ricoprire la carica di messo comunale, mentre non è escluso il rimborso di quanto anticipato per l'attività di notifica, prescindendo dalla modalità prescelta, in particolare quando questa avviene per il tramite di personale dell'appaltatore.

Risposta_19

- la formazione e la qualificazione non devono essere costi aggiuntivi per l'Amministrazione è previsto, invece, il rimborso di quanto anticipato per l'attività di notifica, in quanto l'Amministrazione considera quale importo complessivo massimo € 8,82 al di là del vettore cioè via poste, altro operatore del settore previsto dalla normativa, via messo comunale;
- in sede di ultima rendicontazione annuale l'appaltatore dovrà attestare che non è stato superato l'importo massimo di € 8,82 nonché attestare eventuali riduzioni delle spese sostenute quali economie derivate dalla efficace azione di notifica e quindi minori costi per l'Amministrazione;

Domanda_20

Se le spese anticipate per l'attività di notifica possono intendersi quantificate in euro 8,75 per atto, per analogia a quanto stabilito dal Decreto ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 e dal vigente regolamento comunale n. 7 del 30 marzo 2001, nel caso in cui per gli atti da notificare all'interno dell'area cittadina (o parte di essa) l'appaltatore si avvalga di proprio personale da qualificare come messo comunale"

Risposta_20

- l'importo complessivo massimo delle spese sostenute deve essere pari ad € 8,82 questo, è stato calcolato, in via prudenzialmente superiore, a quello delle spese annue sostenute dall'Amministrazione per tale tipologia di notifica (Atto Giudiziario) e che, in ogni caso, non potranno essere superate;
 - l'appaltatore, pertanto, dovrà presentare fattura previa rendicontazione che individua le spese sostenute per tipologia di esito consegna: notificato, Comunicazione di Avvenuto Deposito, Comunicazione di Avvenuta Notifica;
 - in sede di ultima rendicontazione annuale l'appaltatore dovrà attestare che non è stato superato l'importo massimo di € 8,82 nonché attestare eventuali riduzioni delle spese delle sostenute quali economie derivate dalla efficace azione di notifica e quindi minori costi per l'Amministrazione;

Domanda_21

Si richiede maggior dettaglio dei sistemi del sistema di autenticazione dei Servizi Online del Comune di Napoli (sistemi, protocollo, eventuali modalità di integrazione già previste, ecc.).

Risposta_21

Premesso quanto specificato nella risposta alla fac successiva (id. 15), come indicato nella home page dei Servizi Online sul sito istituzionale del Comune di Napoli, I servizi sono organizzati per aree tematiche e presentano livelli differenziati di accesso: a) **Accesso senza registrazione** (ad. es. visure urbanistiche online); b) **Accesso con registrazione** con cui I servizi, contrassegnati da un lucchetto verde, sono accessibili esclusivamente dagli utenti registrati come persone fisiche (ad. es. Visura Anagrafica); c) **Accesso con registrazione per Enti Pubblici** con cui I servizi, contrassegnati da un lucchetto rosso, sono accessibili esclusivamente dagli utenti registrati come Ente pubblico (ad. es. Accesso ad ArcadiaWeb). Il link "**Informazioni sulla registrazione**" dettaglia tipologie e le modalità di accreditamento. Per ciò che attiene ad es. "**Il Portale delle Entrate**" accessibile dal sito istituzionale – Aree Tematiche – Tributi Locali, la pagina iniziale dettaglia le modalità di registrazione ed evidenzia i servizi disponibili alla cittadinanza senza alcuna registrazione. Infine con "l'Appalto per la realizzazione e la manutenzione di un sistema informativo di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli – cig 5577210B47", prossimo alla messa in esercizio, è prevista la fornitura di una soluzione che "razionalizzi, integri e potenzi i servizi online in possesso dell'Amministrazione (vedi Portale delle Entrate e Servizi Online del Comune di Napoli)" integrando i nuovi servizi a quelli già presenti con grafica e stili omogenei a quelli attualmente in uso per i Servizi Online del Comune di Napoli. Allo stato si prevede un unico punto di instradamento ai servizi offerti al cittadino e quindi di registrazione degli stessi (Servizi Online – PMM).

Domanda_22

Si chiede di chiarire se i servizi on-line debbano essere pubblicati su internet direttamente dal fornitore o se sia previsto che vengano esposti i servizi verso l'attuale gestore del portale del Comune di Napoli, e sarà quindi quest'ultimo a renderlo visibile sulla rete pubblica.

Risposta_22

L'Amministrazione espone i suoi servizi on line, così come chiaramente indicato all'art. 1 ter punto 2 lett. e, attraverso il proprio sito istituzionale **www.comune.napoli.it**. Ad essi il cittadino accede o per il tramite del link **Servizi Online – PMM** (*Servizi demografici, edilizia privata, pagamenti on line....*) o selezionando la specifica voce dal menù di selezione "**Aree Tematiche**" (ad es. voce Tributi Locali – Portale delle Entrate"), entrambi posti sulla pagina principale del sito istituzionale.

Domanda_23

La risposta nr. 12 chiarisce che la facoltà di riscatto di parte dell'infrastruttura tecnologica può riguardare anche quella relativa alla conservazione sostitutiva a norma.

In considerazione del fatto che l'infrastruttura di conservazione a norma (valore probatorio) è composta da un "unicum" oggetto di certificazione (ISO-9001, ISO-27001) ed accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), si chiede di precisare meglio quali componenti potrebbero essere oggetto di effettivo riscatto: software applicativo, software di base (sistemi operativi e dbms), hardware ed infrastrutture del data center primario, hardware ed infrastrutture del data center secondario di disaster/recovery, sistemi di connettività e sicurezza, processi di back-up remoto e db replication, procedure di certificazione ed accreditamento. La domanda nasce dal forte impatto che tali componenti possono avere sul phase out del servizio.

Risposta_23

Atteso quanto già specificato in precedenti risposte, si rappresenta che come previsto a pag. 8, punto 1 dell'art.1 ter del C.S.A. l'Amministrazione si riserva **la facoltà** "*di riscattare in toto o in parte l'infrastruttura tecnologica*" e si specifica che ne acquisirà il diritto di proprietà "*per un importo che **non potrà superare il 2% del prezzo d'acquisto** ad essa relativa che comunque l'appaltatore è tenuto a specificare nell'offerta economica*". Tale **facoltà** potrà essere esercitata, non a caso, "*Entro il primo semestre dell'ultimo anno del rapporto contrattuale*". Infatti entro tale data l'Amministrazione, definite le linee strategiche dell'azione politica ed amministrativa, e, di conseguenza quindi, adeguate le strutture di supporto all'ICT nell'Ente, anche in ragione degli sviluppi normativi in tale ambito, potrà avere piena consapevolezza degli effettivi fabbisogni strumentali e di tecnologie e quindi operare le opportune scelte per ciò che attiene il servizio di gestione di cui al C.S.A.. Si ritiene comunque opportuno specificare, oltre che nell'offerta economica, anche nell'offerta tecnica, soggetta a valutazione, se le componenti dell'infrastruttura tecnologica sono acquisite o meno e l'eventuale prezzo.

Domanda_24

la percentuale minima garantita riguarda anche gli atti notificati a mezzo Atto Giudiziario e, cioè, tramite Poste Italiane (ad oggi unico soggetto abilitato alla notifica degli Atti Giudiziari che, tra l'altro, risponde della qualità del proprio servizio limitatamente alla propria carta qualità) oppure la percentuale minima garantita riguarda solo gli atti notificati a mezzo messo comunale straordinario?

Risposta_24

La percentuale minima garantita, comprende tutti gli atti da notificare sia all'interno che all'esterno del Comune di Napoli. Si ribadisce quanto già chiarito in altri punti: i rapporti e gli eventuali contenziosi tra l'appaltatore e l'eventuale vettore scelto per la notificazione sono a totale carico e discrezionalità dell'appaltatore.

Domanda_25

quali sono i criteri secondo quali l'Amministrazione "potrà" (e non dovrà) applicare o meno le penali in caso di mancato raggiungimento della percentuale di notifiche minima prevista?

Risposta_25

L'Amministrazione, applicherà le penali così come previste dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto, assumendo a parametro, anche eventuali documenti economici e/o danni riportati a seguito delle mancate notifiche.

Domanda_26

euro 8,82 è l'importo medio riconosciuto forfetariamente per ciascuna notifica oppure è l'importo massimo riconosciuto per ciascuna notifica?

Risposta_26

Si ribadisce quanto riportato al precedente punto "Risposta_20

- l'importo complessivo massimo delle spese sostenute compreso CAD e CAN pari ad € 8,82 è stato calcolato, in via prudenzialmente superiore, a quello delle spese annue sostenute dall'Amministrazione per tale tipologia di notifica (Atto Giudiziario) e che, in ogni caso, non potranno essere superate;
- l'appaltatore, pertanto, dovrà presentare fattura previa rendicontazione che individua le spese sostenute per tipologia di esito consegna: notificato, Comunicazione di Avvenuto Deposito, Comunicazione di Avvenuta Notifica;
- in sede di ultima rendicontazione annuale l'appaltatore dovrà attestare che non è stato superato l'importo massimo di € 8,82 nonché attestare eventuali riduzioni delle spese delle sostenute quali economie derivate dalla efficace azione di notifica e quindi minori costi per l'Amministrazione;

Domanda_27

in caso di notifica a mezzo messi notificatori straordinari l'importo riconosciuto all'appaltatore è pari ad € 8,82?

Risposta_27

Come già riportato ai precedenti punti Risposta_20 e Risposta 28,

- La somma di € 8,82 corrisponde all'importo complessivo massimo che l'Amministrazione riconoscerà per l'attività di notifica indipendentemente dal vettore utilizzato;
- in sede di ultima rendicontazione annuale l'appaltatore dovrà attestare che non è stato superato l'importo massimo di € 8,82 nonché attestare eventuali riduzioni delle spese sostenute quali economie derivate dalla efficace azione di notifica e quindi minori costi per l'Amministrazione;

Domanda_28

in caso di notifica a mezzo messi l'importo non può essere "non soggetto ad IVA", pertanto si riconoscerà l'IVA all'importo stabilito?

Risposta_28

La S.A., riconoscerà, un importo massimo complessivo di € 8,82. Vedi per analogia risposte n. 19 e n. 20.

Domanda_29

In caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili all'appaltatore (indirizzo alla Motorizzazione non aggiornato o errato) i costi per la rinotifica vengono riconosciuti all'appaltatore?

Risposta_29

Per ciò che attiene le notifiche non andate a buon fine, esse saranno oggetto di ulteriori verifiche, in base alle motivazioni rilevate, da effettuare con incroci e/o con interrogazioni anche alle banche dati a disposizione dell'Amministrazione (ad es. Sistema Informativo Demografico....) finalizzandole al buon esito delle successive fasi di ristampa e di rinotifica.

E' fatto obbligo all'appaltatore, attraverso la soluzione applicativa fornita, di rendicontare ogni aspetto delle attività dinanzi esposte al fine del successivo riconoscimento.

Domanda_30

Si chiede di confermare che, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, la mandante di un RTI verticale possa dimostrare di "avere eseguito la medesima prestazione a quella per la quale partecipa per una durata non inferiore a 2 anni continuativi, in almeno tre comuni" senza l'obbligo che tali prestazioni siano riconducibili "ad un numero di sanzioni relative a violazioni accertate a carico di cittadini pari o superiori a 200.000 (duecentomila) all'anno".

Risposta_30

Si conferma quanto già previsto al punto 8.3 del disciplinare di gara.

Pertanto ciascun operatore economico riunito in raggruppamento verticale dovrà aver eseguito, per una durata non inferiore a 2 anni continuativi, in almeno tre comuni, di cui almeno uno con un numero di sanzioni relative a violazioni accertate a carico di cittadini pari o superiori a 200.000 (duecentomila) all'anno, la medesima prestazione a quella per la quale partecipa (resta inteso che la mandataria concorre per la prestazione principale e le mandanti per le prestazioni secondarie).